



## *Al Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21 e, in particolare, l'articolo 2, con epigrafe “*Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio*”;

**VISTO** il comma 1 del citato articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato “*Fondo per il rilancio delle attività economiche*”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 2, che dispone che, per poter beneficiare degli aiuti previsti, “*le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1; b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;*

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 2, che dispone che i contributi “*sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del*



*predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione”;*

**VISTO**, inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 2, che fornisce indicazioni circa le modalità di accesso al contributo e che dispone, nello specifico, che *“l’istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie”;*

**VISTI** i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalità di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile;

**VISTO**, altresì, il comma 8 del citato articolo 2, che dispone che, *“per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse stesse”;*

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 marzo 2022, che stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al contributo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e definisce le modalità di concessione ed erogazione dello stesso, subordinando l’efficacia dell’intervento all’autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**VISTO** l’articolo 4, comma 5, del citato decreto direttoriale 24 marzo 2022, che dispone l’adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari del contributo;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”* e successive modificazioni e integrazioni (cd. *Quadro temporaneo*);

**VISTA** la decisione C(2022) 1938 final 24 marzo 2022 della Commissione europea che, in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, autorizza il regime di aiuti;



**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-*bis*, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

**VISTA** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";

**VISTO** l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

**CONSIDERATA** la necessità di approvare l'elenco dei soggetti che sono risultati ammessi al contributo a fondo perduto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui all'articolo 4 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 marzo 2022;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

1. È approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.



2. Per i soggetti di cui al comma 1, successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di integrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 marzo 2022, le agevolazioni concesse sono erogate sul conto corrente indicato in sede di istanza, riscontrata, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, l'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “*visura Deggendorf*” rilasciata dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## **Art. 2.**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Giuseppe Bronzino)*

Div.IX\ADA

*Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis*

Allegati: n. 1